

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza
X legislatura

Deliberazione 14 giugno 2018, n. 71

Oggetto: 6^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale. Rideterminazione dei limiti di spesa di cui all'art. 6 del d.l. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010.

Sono presenti EUGENIO GIANI

Presidente del Consiglio regionale

LUCIA DE ROBERTIS

Vicepresidenti

MARCO STELLA

MARCO CASUCCI

Consiglieri segretari

ANTONIO MAZZEO

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: Silvia Fantappiè

Allegati N. 4

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile ed in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale stabilisce che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2017, n. 96 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020 nel rispetto dei limiti di spesa imposti dal d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, e dal d.l. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 gennaio 2018, n. 3 (*Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2019-2020*), con la quale si è proceduto, per ciascun esercizio, alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in "categorie" e "macroaggregati", in coerenza con quanto disposto dall'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 gennaio 2018, n. 4 (*Bilancio gestionale esercizio finanziario 2018*);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 gennaio 2018, n. 5 (*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio per il triennio 2018-2019-2020*);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2018, n. 8 (*Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2017*);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2018, n. 9 "Ricognizione delle obbligazioni attive e passive esigibili al 31 dicembre 2017";
- la deliberazione del Consiglio regionale 13 febbraio 2018, n. 8 (*Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate, nonché destinate ad investimenti dell'avanzo presunto di amministrazione 2017 – 1^ variazione*);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 febbraio 2018, n. 17 (*1^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale*);
- la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 29 (*Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020 - Variazione conseguente all'approvazione della legge regionale inerente: Interventi per la valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali" e alle richieste formulate dai dirigenti - 2^ variazione*);

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 marzo 2018, n. 34 (*2^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale*);
- la deliberazione del Consiglio regionale 11 aprile 2018, n. 45 (*Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020 - 3^ variazione*);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2018, n. 42 (*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014 e monitoraggio partite di giro ed operazione per conto terzi al 31 dicembre 2017*);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 aprile 2018, n. 43 (*3^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale*);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 2 maggio 2018, n. 49 (*4^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale. Assegnazione risorse finanziarie ai dirigenti dei Settori conseguente alla modifica dell'assetto organizzativo del Consiglio regionale*);
- deliberazione del Consiglio regionale 5 giugno 2018, n. 53 (*Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020 - Variazione conseguente alla delibera di Giunta regionale n. 461 del 2 maggio 2018 relativa al trasferimento fondi dal Bilancio regionale per attività di competenza del Consiglio regionale a copertura della spesa per indennità di fine mandato dei Consiglieri cessati dalla carica nel primo trimestre 2018 - 4^ variazione*);

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamato in particolare l'articolo 6 del sopra citato d.l. 78/2010 il quale, al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi, prevede tagli, secondo percentuali prestabilite, di specifiche voci di spesa, prevedendo altresì al comma 20 che *«Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»*;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 5 che prevede la riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2011 all'interno della quale la Corte afferma che l'articolo 6 del d.l. 78/2010 stabilisce, *«rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni [...] solo come limite complessivo di spesa»* e, in particolare che, *«il comma 20 dell'art. 6 autorizza le Regioni [...] a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6»*;

Richiamata la successiva sentenza n. 139/2012 all'interno della quale la Corte costituzionale ha ribadito che le disposizioni contenute nell'articolo 6 del d.l. 78/2010 *«devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio»* adottando il canone interpretativo secondo il quale l'articolo 6 del d.l. 78/2010 *«vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire»* precisando altresì che *«Qualora le esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon*

andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione [...] delle [...] voci di spesa contemplate nell'art. 6»;

Richiamata, inoltre, la successiva sentenza n. 43/2016 all'interno della quale la Corte costituzionale, dopo aver ribadito che «*la legge statale può stabilire solo un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"*» e che spetta «*alle Regioni, nel vasto ambito delle voci di spesa incise dal d.l. n. 78 del 2010, scegliere se e in quale misura colpire*» ciascuna di esse purché all'esito di tale operazione permanga «*un risparmio complessivo non inferiore a quello conseguente all'azione congiunta delle varie prescrizioni statali*», dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., dell'articolo 15, comma 1, d.l. 66/2014 poiché tale disposizione, modificava l'articolo 5, d.l. 95/2012 relativo ai limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture senza riconoscere «*la facoltà per la Regione di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente*», pertanto, «*quale che ne sia l'autoqualificazione adottata dal legislatore statale, non può essere ritenuto espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica*»;

Richiamata la delibera n. 26/2013 della Sezione autonomie della Corte dei conti concernente i limiti di spesa per l'acquisto di mobili e arredi previsti dall'articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, all'interno della quale è enunciato il principio di diritto in base al quale tale disposizione «*obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente*»;

Considerato che tale orientamento è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile in successive pronunce citando *ex multis* la delibera n. 493/2015/PAR della Sezione di Controllo per la Toscana all'interno della quale si legge che la valutazione del singolo ente in merito all'effettuazione delle singole spese di cui all'articolo 6, del d.l. 78/2010 deve avvenire «*fermo restando l'obbligo di rispettare il principio di riduzione complessiva delle voci di spesa, di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010 [...] nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, e sempre nei limiti rigorosi delle risorse disponibili e dei vincoli complessivi di finanza pubblica*»;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (*Legge finanziaria per l'anno 2011*), ed in particolare l'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale «*Il Consiglio regionale concorre all'attuazione dei principi di cui all'articolo 6 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, mediante la riduzione delle spese determinata nel proprio bilancio, che costituisce una spesa obbligatoria del bilancio della Regione, nonché ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa)*»;

Richiamato altresì il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 65/2010 in base al quale la Giunta regionale, concorre alla riduzione delle proprie spese di funzionamento sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l'anno 2009, determinando con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione relativo alle voci di spesa indicate dall'articolo 6 del d.l. 78/2010 e assicurando il rispetto di tale ammontare complessivo anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 6 del d.l. 78/2010;

Ritenuto che il Consiglio regionale debba concorrere alla riduzione delle spese di funzionamento secondo il medesimo criterio previsto dall'articolo 1, comma 1 della l.r. 65/2010 per la Giunta regionale determinando, cioè, con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione e assicurando il rispetto di tale ammontare complessivo anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 6 del d.l. 78/2010;

Visto in particolare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 maggio 2018, n. 65 (5^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale), nella quale si dà atto del rispetto dei limiti imposti dall'articolo 6 del d.l. 78/2010 e dall'articolo 5, comma 2 del d.l. 95/2012, come risultanti nella tabella sotto riportata :

Tabella 1

Tipologia di spesa	Riferimento normativo	Limite di spesa	Somme stanziati - bilancio 2018	Somme stanziati - bilancio 2019	Somme stanziati - bilancio 2020
Spese per studi ed incarichi di consulenza	art. 6 comma 7 legge 122/2010	10.280,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spesa rappresentanza	art. 6 comma 8 legge 122/2010	387.513,26	384.425,00	387.000,00	386.117,40
Spese per attività di formazione	art. 6 comma 13 legge 122/2010	45.592,00	45.077,46	40.500,00	40.500,00
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	art. 5 DL 95/2012 (sentenza Corte costituzionale 43/2016)	56.073,57	31.946,89	33.117,44	33.238,76
Spese per missioni anche all'estero	art. 6 comma 12 legge 122/2010	60.052,47	60.030,00	59.280,00	59.280,00
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	art. 9 comma 28 legge 122/2010	78.977,00	0	0,00	0
	Totale	638.488,30	521.479,35	522.897,44	522.136,16

Ritenuto di rideterminare per ogni singola voce di spesa i budget indicati nella tabella sotto riportata nel rispetto del limite massimo di spesa previsto e tenuto conto del perseguimento delle finalità istituzionali del Consiglio regionale:

Tabella 2

Tipologia di spesa	Riferimento normativo	Limite di spesa originario	Limite di spesa rimodulato	Somme stanziati - bilancio 2018	Somme stanziati - bilancio 2019	Somme stanziati - bilancio 2020
Spese per studi ed incarichi di consulenza	art. 6 comma 7 legge 122/2010	10.280,00	10.280,00	1.830,00	3.000,00	3.000,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spesa rappresentanza	art. 6 comma 8 legge 122/2010	387.513,26	445.275,00	445.275,00	387.000,00	386.117,40
Spese per attività di formazione	art. 6 comma 13 legge 122/2010	45.592,00	45.529,73	45.077,46	40.500,00	40.500,00
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	art. 5 DL 95/2012 (sentenza Corte costituzionale 43/2016)	56.073,57	56.073,57	31.946,89	33.117,44	33.238,76

Tipologia di spesa	Riferimento normativo	Limite di spesa originario	Limite di spesa rimodulato	Somme stanziati - bilancio 2018	Somme stanziati - bilancio 2019	Somme stanziati - bilancio 2020
Spese per missioni anche all'estero	art. 6 comma 12 legge 122/2010	60.052,47	81.330,00	81.330,00	59.280,00	59.280,00
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	art. 9 comma 28	78.977,00	0,00	0	0	0
	Totale	638.488,30	638.488,30	605.459,35	522.897,44	522.136,16

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio regionale 5 giugno 2018, n. 53, (*Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020 - Variazione conseguente alla delibera di Giunta regionale n. 461 del 2 maggio 2018 relativa al trasferimento fondi dal Bilancio regionale per attività di competenza del Consiglio regionale a copertura della spesa per indennità di fine mandato dei Consiglieri cessati dalla carica nel primo trimestre 2018 - 4^ variazione*);

Preso atto delle richieste di variazione presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28 del 27 giugno 2017, depositate agli atti d'ufficio;

Considerato che a seguito della richiamata deliberazione del Consiglio regionale 5 giugno 2018, n. 53, e delle sopra citate richieste dei dirigenti del Segretariato generale, si rende necessario apportare le conseguenti variazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, così come rappresentate nell'allegato sub lettera A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le variazioni suddette sono coerenti con i limiti di spesa rideterminati con la presente deliberazione, come risultanti nella tabella 2 sopra riportata;

Richiamati l'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'articolo 14 del Regolamento interno di amministrazione contabilità n. 28 del 27 giugno 2017, che disciplinano le variazioni di bilancio;

Ritenuto pertanto, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 ed all'articolo 14 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28 del 27 giugno 2017, di provvedere:

- all'adeguamento del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e del bilancio gestionale 2018, in virtù delle variazioni di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020, allegato B), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- all'approvazione del bilancio gestionale per l'annualità 2018, come risulta dall'allegato C), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- all'assegnazione delle risorse per le annualità 2019 e 2020 alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale come risultanti dall'allegato D), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

A voti unanimi;

delibera

- 1) di rideterminare per ogni singola voce di spesa i budget indicati nella tabella sotto riportata nel rispetto del limite massimo di spesa previsto e tenuto conto del perseguimento delle finalità istituzionali del Consiglio regionale:

Tipologia di spesa	Riferimento normativo	Limite di spesa originario	Limite di spesa rimodulato	Somme stanziare - bilancio 2018	Somme stanziare - bilancio 2019	Somme stanziare - bilancio 2020
Spese per studi ed incarichi di consulenza	art. 6 comma 7 legge 122/2010	10.280,00	10.280,00	1.830,00	3.000,00	3.000,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spesa rappresentanza	art. 6 comma 8 legge 122/2010	387.513,26	445.275,00	445.275,00	387.000,00	386.117,40
Spese per attività di formazione	art. 6 comma 13 legge 122/2010	45.592,00	45.529,73	45.077,46	40.500,00	40.500,00
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	art. 5 DL 95/2012 (sentenza Corte costituzionale 43/2016)	56.073,57	56.073,57	31.946,89	33.117,44	33.238,76
Spese per missioni anche all'estero	art. 6 comma 12 legge 122/2010	60.052,47	81.330,00	81.330,00	59.280,00	59.280,00
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	art. 9 comma 28	78.977,00	0,00	0	0	0
	Totale	638.488,30	638.488,30	605.459,35	522.897,44	522.136,16

- 2) di apportare le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa al documento tecnico di accompagnamento 2018-2019-2020 e al bilancio gestionale 2018, così come rappresentate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a seguito della deliberazione del Consiglio regionale 5 giugno 2018, n. 53 e delle richieste di variazione presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28 del 27 giugno 2017;
- 3) di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 (allegato B) aggiornato alle variazioni sopra citate, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 4) di approvare altresì il bilancio gestionale per l'annualità 2018 (allegato C) aggiornato alle variazioni sopra citate, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, procedendo alla contestuale assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 ed 11 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del 27 giugno 2017, n. 28
- 5) di assegnare le risorse per le annualità 2019 e 2020 alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale come risultanti dall'allegato D), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 6) di dare atto che, a seguito delle variazioni in oggetto, permane il rispetto dei limiti di spesa previsti dal d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e rideterminati con il presente atto, come risultanti dalla tabella di cui al punto 1);
- 7) di trasmettere al Consiglio regionale ai fini conoscitivi la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del 27 giugno 2017, n. 28.

Il presente atto, compresi gli allegati A), B), C) e D) soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007, è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

IL SEGRETARIO
Silvia Fantappiè